



COMUNE DI FIAVÈ

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 15 DEL 02/09/2021

del Consiglio Comunale

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

L'anno **duemilaventuno** addì **02 - due** - del mese **settembre** alle ore **21:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Presidente, Aloisi Nicoletta**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

ALOISI NICOLETTA	Sindaco	Presente
CALIARI EDDY	Consigliere	Presente
CALVETTI LUCA	Consigliere	Presente
CALZA MARIA PIA	Consigliere	Presente
CHEROTTI OSCAR	Consigliere	Presente
DIPRE' CIANNA	Consigliere	Presente (videoconferenza)
FARINA GIAN SANTO	Consigliere	Presente
FRUNER LUCIO	Consigliere	Presente
GIANNETTI RIGGERO	Consigliere	Presente
MARTINI FRANCA	Consigliere	Presente
NICOLINI CINZIA	Consigliere	Presente
ZAMBOTTI ARIANNA	Consigliere	Presente
ZANINI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
ZANONI FRANCESCA	Vicesindaco	Presente
ZAMBOTTI RONNIE	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **15** (di cui favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5)

Consiglieri assenti: **0**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Presidente, Aloisi Nicoletta** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Visto che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica, in particolare i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000 in tema di variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 04 di data 11 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, la Nota Integrativa e il Documento Unico di Programmazione.

Vista la deliberazione nr. 16 di data 22 marzo 2021 con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per la gestione del bilancio 2021/2023.

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- analisi delle entrate/spese di competenza, tenuto conto anche dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, delle restrizioni in essere e delle conseguenze per tutto il 2021;
- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Rilevato che verrà riconosciuta, con successivo provvedimento, l'esistenza di un debito fuori bilancio da ripianare, per il quale viene previsto il finanziamento nella presente variazione.

Rilevato che non è stata segnalata l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Richiamato l'art. 193 comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, in base al quale *"Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"*.

Visto l'art. 175 comma 8, del TUEL approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la

redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, oltre a quello accantonato nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale non è emersa la necessità di adeguamento del fondo crediti accantonato nel bilancio di previsione, competenza 2021.

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione di competenza e dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale 2021 in euro 29.520,00 e accantonato nel risultato di amministrazione 2020 in euro 79.485,64.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Accertato che non si rende, altresì, necessario adeguare il fondo rischi passività potenziali.

Preso atto che non si rende necessario accantonare fondi per eventuali perdite di organismi partecipati.

Vista la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 art. 1 commi 859 e seguenti), come modificata dal DL crescita (DL 34/2019), che impone a decorrere dal 2021, di istituire un fondo di garanzia debiti commerciali ai comuni che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa, si ritiene necessario istituire il fondo di garanzia debiti commerciali.

Visto che risulta necessario accantonare un fondo di garanzia debiti commerciali per euro 31.193,00, come calcolato nell'allegato D.

Visto l'elenco delle entrate non ricorrenti e delle spese non ricorrenti iscritte nel Bilancio di previsione 2021 – 2023 (Allegato E);

Dato atto che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o impreveduti.

Considerato inoltre che il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Dato atto che la pandemia da COVID-19 è tutt'ora in corso.

Vista la deliberazione nr. 14/2021 di data 02.09.2021 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2020 dal quale risulta un fondo di cassa pari ad € 330.172,76 ed un avanzo di amministrazione di € 639.058,52 così composto:

Parte accantonata (FCDE e altri fondi)	173.441,49
Parte vincolata	83.286,45
Parte destinata agli investimenti	212.978,16
Fondi non vincolati (parte disponibile)	169.352,42
TOTALE	639.058,52

Visto l'art. 187, comma 2, del TUEL, approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, che dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Visto che il DPCM 24 settembre 2020 che ha assegnato il fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i, per l'importo di 25.956,00 confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato 2020 e applicato in sede di bilancio di previsione 2021-2023;

Considerato che, per limitare il diffondersi del contagio da COVID-19, a livello nazionale e provinciale, sono state adottate misure restrittive che hanno inciso sul comportamento delle persone e sull'andamento delle attività produttive ed hanno prodotto conseguenze sociali ed economiche.

Considerato che lo Stato ha trasferito dei fondi intesi a sostenere le minori entrate e/o maggiori spese legate al COVID-19 e che in particolare parte di questi fondi sono stati utilizzati nel corso dell'anno 2020 e parte sono confluiti in avanzo vincolato per il loro utilizzo nel corso del 2021.

Vista la certificazione di cui all'art. 39, comma 2, del DL 104/2020, sull'utilizzo nel 2020 dei fondi ministeriali assegnati per il contrasto al COVID-19 trasmessa telematicamente.

Visto che i fondi assegnati dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla emergenza COVID-19, e non utilizzati nell'anno 2020, sono confluiti nell'avanzo di amministrazione – quota vincolata – per l'importo di € 55.004,57– per il loro utilizzo nel corso del 2021.

Ritenuto di applicare con la presente variazione l'avanzo di amministrazione in parte corrente come segue:

- Quota disponibile dell'avanzo per euro 31.300 a finanziamento delle spese non ricorrenti, come desumibile dall'allegato F;
- Avanzo vincolato da fondi art. 106 DL 34/2020 a finanziamento di maggiori spese e minori entrate riferite all'emergenza sanitaria in corso per un importo di 10.050 euro.

Ritenuto di applicare l'avanzo destinato agli investimenti per un importo pari a 187.700,00 a finanziamento di interventi di investimento come risultante dall'allegato B

Ritenuto di utilizzare, con la presente variazione, proventi di oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente per un importo di 19.700,00 euro.

Atteso che, come dimostrato nei prospetti allegati, a seguito delle variazioni apportate permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio.

Visto, inoltre, che il perdurare del periodo di congiuntura economica rende difficile fare previsioni circa la ripresa economica e i conseguenti riflessi sul bilancio previsionale 2021-2023, per cui si riserva nel corso del 2021 di assumere eventuali ulteriori variazioni per riequilibrare il bilancio comune consentito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000.

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio.

Accertato che alla data odierna, gli equilibri di bilancio sono assicurati, non ci si trova in anticipazione di cassa, e la quota dell'avanzo libero può essere utilizzata per il finanziamento di spese di investimento e di spese correnti non ricorrenti.

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti agli atti del prot. com.le al nr. 4628/A dd. 26.08.2021, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR n. 1° febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Richiamati:

- l'art. 57 in tema di Disposizioni in materia di Enti Locali, del D.L. 26/10/2019, nr. 124 convertito in L. n. 157 di data 19/12/2019, ed in particolare il comma 2- quater che prevede: "Al testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata."
- l'articolo 52 del D.L. 104/2020 convertito in L. 13/10/2020, nr. 126, che abroga le disposizioni ordinamentali che imponevano la trasmissione dei documenti contabili al

tesoriere (abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 163 e il comma 9-bis dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000.

Rilevato, pertanto, che non si rende più necessario, tra l'altro, trasmettere al Tesoriere Comunale le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione;

vista la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale del Comune di Fiavé approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 27.01.2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 23.06.2015;

visto il regolamento di contabilità del Comune di Fiavé, approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 23.07.2018;

acquisiti, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rilasciati dai Responsabili delle strutture di merito sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Caliari Eddy, Calza Maria Pia, Cherotti Oscar, Farina Gian Santo, Giannetti Ruggero) espressi per alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nell'allegato 1;
2. di dare atto che verrà riconosciuta l'esistenza di un debito fuori bilancio, con successivo provvedimento, da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000. Con la presente variazione viene previsto lo stanziamento necessario per la copertura.
3. di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), il fondo di garanzia debiti commerciali (Allegato E), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati confermando, dopo le predette variazioni, il permanere degli equilibri del bilancio 2021 – 2023:

- Allegato “B” - Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - competenza;
 - Allegato “C” – Prospetto degli equilibri di bilancio
4. di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, l’elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dall’allegato “D”.
 5. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria e al programma opere pubbliche del DUP 2021/2023 e della Nota Integrativa 2021/2023.
 6. di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e variazioni di cassa.
 7. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021.
 8. disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull’albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 9. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Caliari Eddy, Calza Maria Pia, Cherotti Oscar, Farina Gian Santo, Giannetti Ruggero), contrari n. 0), espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2;
 10. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
 11. Di specificare inoltre che:
 - In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 - In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato 1	allegato 1 equilibri.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	26/08/2021
(BCCFA5C8D9352B4A0EA653137DF00C1603AE631397ADE662C7964450A25804C7)			
Allegato B	allegato B variazione assestamento e salvaguardia.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	26/08/2021
(6660031D94F6D69B45385C7255FAACE425B904CDE234EA8858C9D1DDA16F8FCF)			
Allegato C	Allegato C assestato_Armonizzazione_Equilibri_2021.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	26/08/2021
(8C105E644D0012803ED49165C6255062D91509DCD77062DD2029D76C0413675A)			
Allegato D	ALLEGATO D - prospetto opere pubbliche.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	26/08/2021
(13B503A490046679553F10A0D05E648FBAD1A57EFD9E4BED7822528990637559)			
Allegato E	Allegato E calcolo fondo di garanzia debiti commerciali.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	26/08/2021
(39A7C27493802683FD3B2B885E73078C789DAF9C4AFD9604FB802CB7F1EA9821)			
Allegato F	Allegato F entrate e spese non ricorrenti.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	26/08/2021
(C9DFA765273E796F23773C9FA7B0667B66C069EDE405468F455C0A080B2BEB4D)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAF_2021_64.rtf	PARERE	26/08/2021
(A6FE12A7F3AFA53DBE8C9D0EA619DF6713A7F047CEFD953DC52F34ECEA5C769E)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAF_2021_64.rtf	PARERE	26/08/2021
(DD38519EC6EF1EC0022A129A5F2D24A57054DB5405B3ADDA330EFCC3DCFF4714)			

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente,
F.to Aloisi Nicoletta**

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 06/09/2021 al 16/09/2021, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 06/09/2021

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 06/09/2021

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**

